MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER TALUNI FILATI

Art. 6

Agli effetti dell'applicazione del disposto con il n. 8 dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, i filati di vetro a filamento continuo e discontinuo sono assoggettati al pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine nelle seguenti misure: per ogni chilogrammo di filato semplice di vetro, misurante:

fino a 6.000 metri..... L. 32 piu di 6.000 fino a 12.000 metri..... " 48 " 12.000 " 23.000 "..... " 60 " 23.000 " 46.000 "..... " 80 " 46.000 " 91.000 "..... " 112 " 91.000 " 151.000 "..... " 140 " 151.000 metri....." 168

Le suindicate misure unitarie d'imposta si applicano anche nei riguardi delle liquidazioni d'imposta tuttora pendenti riferentisi a prodotti fabbricati prima della entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 18 marzo 1952, non più in vigore dal 27 ottobre 1964 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione per taluni filati
Estremi	Decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-dell-imposta-di-fabbricazione-per/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it